



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** il Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



**VISTO** il Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 *quater*, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunicati di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 *quater*, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

**VISTO** il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** altresì il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il Decreto-Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 0062080 del 19.04.2023, con cui la Società En Plus S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione degli "Interventi di manutenzione sulla turbina a gas della Centrale Termoelettrica esistente En Plus di San Severo (FG) finalizzati al miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni ambientali dell'installazione", allegando contestualmente la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che con nota prot. MiTE n. 0006689 del 18.01.2023, acquisita in pari data al prot. Mimit n. 0001625, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha comunicato l'emanazione in data 17 gennaio 2023 del decreto di compatibilità ambientale MiTE\_VA\_DEC\_2023-0000011 con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha decretato che il progetto in parola è escluso dal procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione



tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA n. 617 del 25 novembre 2022 acquisito al prot. MiTE n. 149913 del 29.11.2022;

**PRESO ATTO** che, secondo il progetto presentato con l'istanza del 19.04.2023, l'intervento di manutenzione, che determinerà un aumento di potenza della centrale di circa 28 MWe, un incremento di circa 49 MWt e un leggero incremento del rendimento elettrico, consiste nella:

- modifica della turbina a gas sostituendo le attuali “parti calde” della stessa;
- sostituzione dell'intero alternatore esistente;
- sostituzione dell'*inner block HP* della turbina a vapore (rotore HP palettato, cassa interna HP ecc.);

**VISTA** la nota prot. MASE n. 0093578 dell'08.06.2023, con cui la Divisione IV “Infrastrutture energetiche” di questo Dicastero, responsabile del procedimento, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i.;
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/90 e s.m.i.;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 0088395 del 31.05.2023 con cui il proponente ha trasmesso la STMG ricevuta dal gestore della rete TERNA, con Codice Pratica 202301834;

**PRESO ATTO** che, relativamente alla progettazione definitiva delle opere di rete, con nota acquisita al prot. MASE n. 117504 del 18.07.2023 il proponente ha trasmesso evidenza dell'accettazione del preventivo di Connessione predisposto da Terna, comprensivo della soluzione tecnica minima generale (STMG) secondo cui non sono previste nuove opere di rete;

**RICHIAMATA** la nota prot. MASE n. 0200206 del 06.12.2023 con cui la Divisione IV infrastrutture energetiche del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona”, ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 241/90 e s.m.i.;
- ha proposto alla Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i., l'adozione dell'intesa “*forte*” (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Puglia n. 201 del 04.03.2024 con cui l'Ente ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 117504 del 18.07.2023 con cui la società En plus S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola *antipantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno



*esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della Società di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto”;*

**CONSIDERATO** che:

- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 77728 del 26.04.2024 il proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0149467\_20240507, il 07.05.2024 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 4-*bis*, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del medesimo Decreto Legislativo;

**DATO ATTO** che con nota pec acquisita al prot. MASE n. 91323 del 17.05.2024 il proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

**PRESO ATTO** che l’istanza è finalizzata a ottenere l’autorizzazione unica prevista dal Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l’autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l’intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**RICHIAMATI** i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi per gli effetti dell’art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i., di cui all’**allegato A** al presente decreto ed alla luce della positiva conclusione dell’istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1** **Autorizzazione**

1. La Società En Plus S.r.l. avente sede in Milano (MI) - Via Marostica, 1 - CAP 20146 – Codice Fiscale - P.IVA 03204930964, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione degli “Interventi di manutenzione sulla turbina a gas della Centrale Termoelettrica esistente En Plus di San Severo (FG) finalizzati al miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni ambientali dell’installazione”, come specificato ed in conformità al progetto presentato con l’istanza acquisita al prot. MASE n. 0062080 del 19.04.2023.



2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
3. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-*bis*, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società En Plus S.r.l. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società En Plus S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società En Plus S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Puglia, al Comune di San Severo, nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La Società En Plus S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonché al Comune di San Severo evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti



eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.

3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società En Plus S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovverosia entro 90 giorni dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società En Plus S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La Società En Plus S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società En Plus S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società En Plus S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Puglia, al Comune di San



Severo un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05.11.2007.

4. La Società En Plus S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**a) Prescrizioni dell'Agenzia Accise Dogane e Monopoli – Direzione Accise, Energie e Alcoli:**

- i. Prima della messa in esercizio dell'impianto nel nuovo assetto modificato, la società proponente dovrà:
- presentare, presso l'Ufficio delle Dogane di Foggia, documentata denuncia di modifica di officina elettrica e istanza per l'aggiornamento della licenza di esercizio, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari;
  - assicurare che siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile alla centrale termoelettrica;
  - assicurare che sia prevista l'istallazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
  - assicurare che siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel Testo Unico Accise, D.Lgs. 26.10.1995, n. 504, Titolo II (Energia elettrica), per quanto applicabili al caso di specie.

**b) Prescrizioni del Comando Vigili del Fuoco di Foggia:**

- i. si ravvisa l'opportunità che gli interventi vengano eseguiti nel rispetto delle generali misure di sicurezza, avuto particolare riguardo alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricompresi nell'elenco di cui all'allegato I<sup>^</sup> del D.P.R. 151/2011;
- ii. si rammentano gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo, circa l'osservanza delle norme di sicurezza vigenti, ivi compresa l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 03.09.2021 e D.Lgs. 81/08.

**Art. 5**

**Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).



3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott.ssa Marilena Barbaro)**



## **ALLEGATO A – elenco pareri ricevuti nel corso del procedimento**

- nota acquisita al prot. MASE n. 101514 del 21.06.2023, con cui **Snam Rete Gas S.p.A.** ha comunicato che le opere e i lavori non interferiscono con gli impianti di proprietà della stessa;
- nota prot. n. 453524/RU, acquisita al prot. MASE n. 0127752 del 03.08.2023, con cui l'**Agenzia Accise Dogane e Monopoli** – Direzione Accise, Energie e Alcoli ha espresso parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. n. U. 0015144 del 23.10.2023, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0170198, con cui il **Comando Vigili del Fuoco di Foggia** ha espresso il proprio nulla osta, nel rispetto di prescrizioni.